

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2803)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 28 febbraio 1968 (V. Stampato n. 4867)

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(PIERACCINI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1º marzo 1968

Erogazione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle imprese titolari di concessioni governative di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, che non usufruiscono di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato, può essere accordato, per l'anno 1967, un contributo finanziario dello Stato in relazione alle percorrenze chilometriche effettuate dal 1º luglio

1967 ed alle condizioni economiche degli esercizi.

Il contributo potrà essere corrisposto fino al limite di lire venti per autobus/chilometro. Potrà però essere elevato fino al limite di lire quaranta per autobus/chilometro per le autolinee che importano notevoli spese di esercizio, o che si svolgono in zone montane, ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse.

Art. 2.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle linee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi, sulla base della incidenza degli oneri dei trasporti di carattere sociale.

Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, in base al parere della Commissione interministeriale per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione, di cui alla legge 14 giugno 1949, n. 410.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 4.

All'onere di 4 miliardi di lire, di cui all'articolo precedente, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.